

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione del Veneto aderisce all'invito delle Nazioni Unite e, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, intende assumere concrete iniziative per la promozione dei diritti dell'infanzia, nei vari settori della vita sociale ed economica dove essi possono affermarsi.

Art. 2

Allo scopo di rendere effettiva l'adesione, la Regione del Veneto si impegna a realizzare un'azione di sostegno dei programmi nazionali e a favorire la più ampia mobilitazione popolare intorno ai problemi dell'infanzia, promuovendo altresì gli strumenti legislativi atti a recepire le finalità e gli obiettivi di natura morale, giuridica, culturale e sociale contenuti nella dichiarazione universale dei diritti del bambino.

Art. 3

Per la realizzazione delle attività celebrative dell'Anno Internazionale del Bambino, la Regione del Veneto contribuirà alle iniziative realizzate nel territorio regionale, a mezzo di un fondo di L. 50 milioni da ripartire a cura della Giunta regionale.

Il fondo predetto servirà anche a copertura delle spese di iniziative che saranno direttamente assunte dalla Regione.

Art. 4

Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo, si provvede mediante riduzione di L. 50 milioni dal cap. 196119740 « Fondo globale spese correnti normali » (Partita: « Interventi per il potenziamento di attività culturali ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 5

Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219740	L. 50.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 50.000.000
	<hr/>	<hr/>
Totale	L. 50.000.000	L. 50.000.000
In aumento:		
Cap. 051205068 « Spese per le celebrazioni dell'Anno Internazionale del Bambino » (capitolo di nuova istituzione)	L. 50.000.000	L. 50.000.000

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1980, n. 8.

Celebrazione dell'anno internazionale del bambino.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 4 febbraio 1980

Tomelleri
